



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.usfoggia.it/>

Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D. Dip. n. 858 del 21/07/2020. Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Decreto di esclusione dalla procedura e rettifica nominativo.

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l'articolo 8, comma 5, il quale prevede: «Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni»;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, richiamato dall'USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020” richiamata dall'USR Puglia con prot. n. 19181 pari data;
- VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 8939 del 24.08.2020 e prot.n. 8749 del 13.08.2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato 21 scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'OM 60/2020 per le GPS;
- VISTO l'art. 2, commi 7 e 8 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 secondo cui “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

- inserirle attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”;
- VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;
- VISTO in particolare, l’art. 3, comma 7, dell’OM 60/2020 secondo cui “le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado (...)”;
- VISTO **l’art.7, comma 4, lett. e) ai sensi del quale l’aspirante dichiara “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”;**
- VISTO l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 che dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”.
- RILEVATO che i candidati sopra indicati hanno dichiarato quale titolo di accesso un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito a Cipro o in altra sede estera che non risulta confermato dal Ministero dell’Istruzione come titolo abilitante;
- VISTA infatti, la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di cui al prot. n. AOODGOSV/16721 del 17.9.2020, qui trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con cui si precisa, con specifico riferimento ai corsi di specializzazione sul sostegno organizzati a Cipro, che “il trattato di Lisbona (...) prevede il riconoscimento automatico del titolo straniero esclusivamente ai fini della prosecuzione agli studi, non abilitanti, previa verifica della validità dello stesso da parte del competente Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO il provvedimento adottato da questo Ufficio prot. n. 10893 del 22.09.2020;
- RILEVATO *che, per mero errore è stato indicato nel decreto.prot.10893 del 22.09.2020 il nominativo Di Sciuva Luciano anziché Di Sciuva Luciana;*
- ACCERTATA pertanto, la carenza in capo ai candidati: D’Errico Bianca e Di Sciuva Luciana;
- RITENUTO necessario procedere all’esclusione dei predetti candidati in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 3, e seguenti, dell'OM 60/2020, è disposta l'esclusione dei candidati: D'Errico Bianca e Di Sciuva Luciana per carenza del titolo di accesso.

Decade, pertanto, qualsivoglia contratto individuale di lavoro in essere o futuro per la classe di concorso di Sostegno in assenza del necessario provvedimento di validazione ministeriale.

Il presente provvedimento è inserito nella piattaforma di gestione della procedura e notificato ai candidati alla propria pagina di istanze online nonché tramite pubblicazione al sito web istituzionale www.ustfoggia.it.

I Dirigenti Scolastici comunicano allo scrivente ufficio l'avveduta esclusione.

Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non segue alcuna comunicazione cartacea. Ai sensi della l. 241/90 e del d.lgs 33/2013, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it).

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 60/2020 e DD n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il Dirigente UAT Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

USR Puglia, Direzione generale e Ufficio II
Agli aspiranti con titolo di Sostegno estero
Alle Scuole di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
All'Albo informatico
Alle sezioni Ufficio V